COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 29.2.2024
COM(2024) 30 final

2024/0049 (BUD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dalla Germania – EGF/2023/003 DE/Vallourec

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA

1. Le regole applicabili ai contributi finanziari del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) sono stabilite nel regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013[1].

2. Il 15 novembre 2023 la Germania ha presentato la domanda EGF/2023/003 DE/Vallourec per un contributo finanziario del FEG a seguito dei casi di espulsione dal lavoro nell'impresa Vallourec (Vallourec Deutschland GmbH (VAD)) in Germania.

3. Dopo aver esaminato tale domanda la Commissione ha concluso, in conformità a tutte le disposizioni applicabili del regolamento (UE) 2021/691, che sono soddisfatte le condizioni per la concessione di un contributo finanziario del FEG.

SINTESI DELLA DOMANDA

Domanda FEG	EGF/2023/003 DE/Vallourec
Stato membro	Germania
Regione o regioni interessate (livello NUTS[2] 2)	DEA1 (Düsseldorf)
Data di presentazione della domanda	15 novembre 2023
Data dell'avviso di ricevimento della domanda	15 novembre 2023
Data della richiesta di ulteriori informazioni	29 novembre 2023
Termine per l'invio delle ulteriori informazioni	20 dicembre 2023
Termine per il completamento della valutazione	8 marzo 2024
Criterio di intervento	Articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2021/691
Impresa principale	Vallourec (Vallourec Deutschland GmbH (VAD))
Numero di imprese interessate	1
Settore o settori di attività economica (divisione della NACE revisione 2)[3]	Divisione 24 (Attività metallurgiche)
Periodo di riferimento (quattro mesi)	26 aprile 2023 - 26 agosto 2023
Numero di casi di espulsione dal lavoro durante il periodo di riferimento	1 518

[1] GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48.

[2] Regolamento delegato (UE) 2019/1755 della Commissione, dell'8 agosto 2019, che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS). GU L 270 del 24.10.2019, pag. 1.

[3] GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1.

Numero totale di beneficiari ammissibili	1 518
Numero totale di beneficiari interessati	835
Bilancio per i servizi personalizzati (in EUR)	4 783 057
Bilancio per l'attuazione del FEG[4] (in EUR)	191 322
Bilancio complessivo (in EUR)	4 974 379
Contributo del FEG (60 %) (in EUR)	2 984 627

VALUTAZIONE DELLA DOMANDA

Procedura

4. La Germania ha presentato la domanda EGF/2023/003 DE/Vallourec il 15 novembre 2023, entro 12 settimane dalla data in cui sono stati soddisfatti i criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2021/691. La Commissione ha notificato la ricezione della domanda nella stessa data e ha chiesto ulteriori informazioni alla Germania il 29 novembre 2023. Tali ulteriori informazioni sono state trasmesse entro 15 giorni lavorativi. Il termine di 50 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda completa, entro il quale la Commissione deve concludere la valutazione della conformità della domanda alle condizioni per la concessione di un contributo finanziario, scade l'8 marzo 2024.

Ammissibilità della domanda

Imprese e beneficiari interessati

5. La domanda riguarda 1 518 lavoratori espulsi dal lavoro la cui attività presso l'impresa Vallourec (Vallourec Deutschland GmbH (VAD)) è cessata. L'impresa opera nel settore economico classificato alla divisione 24 della NACE revisione 2 (Attività metallurgiche). Gli esuberi dell'impresa hanno avuto luogo nella regione di livello NUTS 2 di Düsseldorf (DEA1).

Criteri di intervento

6. La Germania ha presentato la domanda in base ai criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2021/691, secondo cui la cessazione dell'attività deve riguardare almeno 200 lavoratori espulsi dal lavoro, nell'arco di un periodo di riferimento di quattro mesi, in un'impresa di uno Stato membro, compresi i lavoratori espulsi dal lavoro in imprese di fornitori o di produttori a valle e/o i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata.

7. Il periodo di riferimento di quattro mesi va dal 26 aprile 2023 al 26 agosto 2023. Durante il periodo di riferimento 1 518 lavoratori sono stati espulsi dal lavoro presso Vallourec.

Calcolo dei casi di espulsione dal lavoro e di cessazione dell'attività

8. A norma dell'articolo 6, primo comma, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 5, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2021/691, la cessazione dell'attività dei 1 518 lavoratori espulsi dal lavoro durante il periodo di riferimento è stata calcolata a decorrere dalla data in cui il datore di lavoro, in conformità

[4] A norma dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/691.

all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 98/59/CE del Consiglio[5], ha notificato per iscritto il progetto di licenziamento collettivo all'autorità pubblica competente. La Germania ha confermato l'effettivo collocamento in esubero dei suddetti 1 518 lavoratori prima della data di completamento della valutazione da parte della Commissione.

Beneficiari ammissibili

9. Il numero totale di beneficiari ammissibili è 1 518.

Descrizione delle circostanze che hanno portato ai casi di espulsione dal lavoro e alla cessazione dell'attività

10. Gli eventi che hanno determinato tali espulsioni dal lavoro consistono nella chiusura degli impianti di produzione dell'impresa a causa della globalizzazione.

11. L'impresa, Vallourec Deutschland GmbH (VAD), è la controllata tedesca di Vallourec S.A., Francia. L'impresa produceva tubi in acciaio senza saldatura laminati a caldo nelle sue due acciaierie in Germania, precisamente nelle città limitrofe di Düsseldorf e Mülheim an der Ruhr. Le acciaierie, precedentemente note come Mannesmannröhren-Werke AG, sono state fondate rispettivamente nel 1899 e nel 1966.

12. L'impresa è in perdita dal 2014 e di conseguenza ha attuato diverse misure di ristrutturazione e ridimensionamento. Nel 2018 è stato avviato il piano di ripresa di VAD con l'obiettivo di ottenere risparmi sostanziali entro il 2020. Nonostante un certo successo, la situazione economica a seguito della pandemia di COVID-19 ha comportato ulteriori difficoltà per gli impianti tedeschi di laminazione di tubi. Dal 2015 oltre 1 400 persone avevano già perso il proprio posto di lavoro a causa di ristrutturazioni.

13. Il 17 novembre 2021 il consiglio di vigilanza di Vallourec S.A. ha deciso di vendere gli impianti tedeschi di laminazione di tubi e di spostare la produzione in Brasile.

14. Sebbene Vallourec S.A. abbia ricevuto offerte da potenziali acquirenti, nessuna si è rivelata praticabile. Il 18 maggio 2022 il consiglio di vigilanza ha dichiarato che tutti i tentativi di vendita dei siti di produzione erano falliti. Ciò ha comportato la chiusura definitiva dei siti poiché non è stato possibile trovare un successore per la loro gestione.

15. La produzione continuerà fino al completamento del processo di delocalizzazione. È stato pertanto deciso di chiudere i siti in tre fasi. Un primo gruppo di lavoratori ha dovuto lasciare l'impresa entro il 1º gennaio 2024, un secondo gruppo la lascerà entro il 1º luglio 2024 e il terzo gruppo entro il 1º gennaio 2025.

16. L'impresa continuerà a operare in Germania, ma solo come società di vendita.

Effetti previsti dei casi di espulsione dal lavoro sull'economia e sull'occupazione a livello locale, regionale o nazionale

17. Si prevede che le espulsioni dal lavoro abbiano ripercussioni negative significative sull'economia locale. La regione metropolitana Reno-Ruhr è la regione metropolitana più popolata della Germania e comprende sia la zona della Ruhr, tradizionalmente votata all'estrazione del carbone e alla produzione di acciaio, che le città lungo il Reno. I mercati del lavoro locali all'interno della regione sono molto variegati.

[5] Direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (GU L 225 del 12.8.1998, pag. 16).

18. La città di Mülheim an der Ruhr fa parte della zona della Ruhr, una regione industriale che affronta cambiamenti strutturali dagli anni sessanta. In città l'occupazione nel settore manifatturiero è in calo. Negli ultimi cinque anni nel settore metallurgico è stata registrata una perdita di oltre il 21 % dei posti di lavoro[6]. Il tasso di disoccupazione dell'8,0 % (dicembre 2023) è elevato, anche rispetto ad altre città della zona della Ruhr. Circa il 74 % dei disoccupati non possiede alcuna qualifica professionale e oltre il 50 % dei disoccupati non lavora da più di un anno.

19. La vicina città di Düsseldorf è caratterizzata da un livello molto elevato di occupazione nel settore terziario, che costituisce l'88 % dei posti di lavoro complessivi. Solo l'11 % della forza lavoro è occupata nel settore secondario. Tali posti di lavoro nel settore della produzione sono in calo, soprattutto nel settore metallurgico. La disoccupazione a Düsseldorf colpisce soprattutto le persone che non possiedono qualifiche professionali formali. Circa il 60 % dei disoccupati rientra in questa categoria. Più di un terzo dei disoccupati è senza lavoro da più di un anno.

20. Secondo le proiezioni dei servizi pubblici per l'impiego, basate sui dati sulla disoccupazione del settembre 2023, gli esuberi nell'impresa VAD causerebbero un aumento del tasso di disoccupazione dell'11,6 % a Mülheim e del 5,6 % a Düsseldorf, città notevolmente più grande. I profili dei lavoratori espulsi dal lavoro non sono in linea con le competenze richieste sul mercato del lavoro. La maggior parte dei lavoratori interessati si trova in una fase avanzata della propria carriera professionale, ha lavorato per molto tempo per Vallourec, possiede bassi livelli di qualifiche formali e qualifiche e competenze nel complesso piuttosto obsolete. Il miglioramento delle competenze e la riqualificazione dei lavoratori in linea con le esigenze del mercato del lavoro per posti di lavoro qualificati saranno pertanto una sfida, a maggior ragione dato il grande numero di persone licenziate contemporaneamente.

Applicazione del quadro UE per la qualità nell'anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni (QFR)

21. La Germania ha descritto il modo in cui si è tenuto conto delle raccomandazioni formulate nel quadro UE per la qualità nell'anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni: subito dopo la decisione di chiudere gli impianti di laminazione di tubi, la direzione dell'impresa e i rappresentanti dei lavoratori hanno avviato negoziati per un piano sociale, in particolare per la creazione di una società di ricollocamento.

22. Secondo le autorità tedesche non sussiste alcun obbligo da parte dell'impresa responsabile degli esuberi di creare o contribuire alla creazione di una società di ricollocamento. Senza la partecipazione dell'impresa responsabile degli esuberi non verrebbe istituita alcuna società di ricollocamento. Se l'impresa responsabile degli esuberi si offre di partecipare e se le parti sociali concordano la creazione di una società di ricollocamento, il diritto sociale tedesco stabilisce il quadro giuridico (articoli 110 e 111 del codice sociale, terzo volume (SGB III)).

23. Le parti negoziali hanno concordato la creazione di una società di ricollocamento per ogni gruppo di esuberi. La creazione di tali società di ricollocamento è stata affidata a un'agenzia di ricollocamento. L'agenzia di ricollocamento ha avviato la sua attività il 17 aprile 2023. In preparazione al ricollocamento dei lavoratori nelle società di

[6] Si noti che la precedente domanda FEG presentata dalla Germania, EGF/2020/003 DE/GMH Guss, riguardava esuberi a Mülheim an der Ruhr nello stesso settore.

ricollocamento, l'agenzia di ricollocamento ha avviato le prime misure di profilazione il 4 ottobre 2023.

24. Per quanto riguarda le attività intraprese per assistere i lavoratori espulsi dal lavoro, la Germania ha riferito che l'impresa ha anche offerto un piano di prepensionamento per i dipendenti nati nel 1966 o prima, nonché piani di dimissione volontaria per le persone che potrebbero non avere più bisogno di assistenza per trovare un nuovo lavoro.

Complementarità con le azioni finanziate da fondi nazionali o dell'Unione

25. La Germania ha confermato che le misure descritte di seguito, che ricevono un contributo finanziario del FEG, non riceveranno contributi finanziari da altri strumenti finanziari dell'Unione.

26. Il pacchetto coordinato di servizi personalizzati integra le azioni finanziate da altri fondi nazionali e privati, nonché quelle della società di ricollocamento.

Procedure per la consultazione dei beneficiari interessati, dei loro rappresentanti o delle parti sociali nonché delle autorità locali e regionali

27. La Germania ha indicato che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati è stato elaborato in consultazione con le parti sociali, in conformità all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/691. Il soggetto terzo incaricato della costituzione della società di ricollocamento e le autorità tedesche hanno prontamente discusso delle possibilità di intensificare e ampliare la serie di misure con l'aiuto del FEG.

28. Dal novembre 2022 l'autorità tedesca di gestione del FEG ha avviato discussioni con l'impresa responsabile degli esuberi, con il soggetto terzo incaricato della costituzione della società di ricollocamento, con il servizio pubblico per l'impiego, nonché con le rispettive autorità dello Stato federale della Renania settentrionale-Vestfalia in merito a un'eventuale domanda FEG. Il 13 febbraio 2023 è stato concordato un piano d'azione comune nel corso di una tavola rotonda con la partecipazione del soggetto terzo, dell'autorità di gestione del FEG, del servizio pubblico per l'impiego, dell'impresa responsabile degli esuberi, nonché dei rappresentanti dei lavoratori. Sono stati consultati e invitati alla tavola rotonda anche i rappresentanti dei sindacati, ma non hanno potuto partecipare a causa di altri impegni.

Beneficiari interessati e misure proposte

Beneficiari interessati

29. Il numero stimato dei lavoratori espulsi dal lavoro che dovrebbero prendere parte alle misure è pari a 835. A norma dell'articolo 8, paragrafo 7, lettera f), del regolamento (UE) 2021/691, la ripartizione fornita di tali lavoratori per genere, fascia di età e livello di istruzione è la seguente:

Categoria		Numero di beneficiari previsti	
Genere	Uomini:	798	(95,6 %)
	Donne:	37	(4,4 %)
	Persone non binarie:	0	(0 %)

Fascia di età	Meno di 30 anni:	53	(6,4 %)
	Dai 30 ai 54 anni:	614	(73,5 %)
	Più di 54 anni:	168	(20,1 %)
Livello di istruzione	Istruzione primaria o secondaria inferiore[7]	77	(9,2 %)
	Istruzione secondaria superiore[8] o post-secondaria[9]	667	(79,9 %)
	Istruzione terziaria[10]	91	(10,9 %)

Misure proposte

30. A norma dell'articolo 8, paragrafo 7, lettera h), del regolamento (UE) 2021/691, il pacchetto coordinato personalizzato da fornire ai lavoratori espulsi dal lavoro consta delle misure seguenti:

– Misure per il miglioramento delle competenze: sono offerte a seguito di colloqui di profilazione e orientamento professionale, in linea con gli interessi professionali personali e le esigenze del mercato del lavoro. I corsi possono essere erogati individualmente o in gruppi. Considerando che il 30 % dei lavoratori espulsi dal lavoro provengono da un contesto migratorio, ai partecipanti con scarsa padronanza del tedesco saranno offerti corsi di lingua tedesca. Ai partecipanti con un basso livello di competenze digitali saranno offerti corsi specializzati sulle competenze digitali di base. I partecipanti che accettano un impiego possono continuare a usufruire di queste misure.

– Consulenza e orientamento professionale / misure di attivazione: sulla base dei colloqui di profilazione iniziali i consulenti di orientamento forniranno informazioni sugli sviluppi del mercato del lavoro e su possibili percorsi professionali e aiuteranno anche i richiedenti a trovare motivazione e ispirazione. I lavoratori saranno incoraggiati ad acquisire nuove competenze o a migliorare quelle già in loro possesso e a partecipare a misure di istruzione e formazione volte a trovare un nuovo impiego. A tale fine saranno utilizzati anche test attitudinali e della personalità. Si terranno anche incontri di gruppo sotto forma di gruppi di pari e seminari, con il sostegno di un facilitatore, che aiuteranno i partecipanti a scambiarsi idee e riflettere sulle proprie esperienze. Alcuni gruppi di pari saranno composti da partecipanti con caratteristiche in comune, è il caso dei gruppi di madri sole o di partecipanti di età più avanzata. Queste misure saranno accompagnate da uno specifico pacchetto digitale di misure di assistenza sotto forma di app per smartphone. Ulteriore attenzione sarà rivolta alle misure volte a stabilizzare e migliorare la salute fisica e mentale dei partecipanti.

7 ISCED 0-2.
8 ISCED 3.
9 ISCED 4.
10 ISCED 5-8.

– Servizi di consulenza per la creazione di imprese: comprenderanno un pacchetto di servizi di consulenza per coloro che sono interessati ad avviare un'attività in proprio. Tali servizi comprenderanno misure di tutoraggio personalizzate e ad hoc, nonché sessioni di tutoraggio di gruppo.

– Sovvenzioni per la creazione di imprese: tali sovvenzioni saranno offerte a coloro che decidono di avviare un'attività in proprio. Le sovvenzioni possono essere utilizzate per investire in attrezzature ma anche per l'affitto di locali commerciali o per ulteriori sessioni di tutoraggio o corsi di formazione durante la fase di avviamento dell'impresa.

– Assistenza per la ricerca di un impiego: professionisti nella ricerca di lavoro contribuiranno a individuare potenziali posti di lavoro vacanti non ancora pubblicati che potrebbero essere adatti ai lavoratori ammissibili. Sarà inoltre organizzata una serie di eventi per la ricerca di lavoro, come le fiere del lavoro.

– Incentivi per il miglioramento delle competenze: tali incentivi possono essere pagati a fronte della partecipazione a determinate misure. Il ricorso agli incentivi e gli importi da versare dipenderanno dal tipo, dal livello di competenze e dalla durata di una misura.

– Ulteriori incentivi: si tratta di incentivi che si concentreranno principalmente sull'integrazione dei partecipanti nel mercato del lavoro e potranno essere erogati sotto forma di bonus per l'assunzione nel periodo di durata della società di ricollocamento o sotto forma di integrazioni salariali. Tali integrazioni intendono offrire un incentivo ad accettare un nuovo impiego, anche con una retribuzione inferiore a quella del lavoro precedente.

– Indennità di formazione: il pagamento ha inizio il giorno in cui il lavoratore aderisce alla società di ricollocamento e termina non appena la persona lascia tale società. La partecipazione a misure attive del mercato del lavoro costituisce un presupposto per ricevere l'indennità.

31. Competenze digitali di base (Digitale Grundqualifizierung): questa misura prevede la diffusione delle competenze richieste nell'era industriale digitale, come previsto dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/691. La misura si rivolge in particolare ai partecipanti con competenze digitali nulle o molto scarse. Ai partecipanti saranno forniti computer portatili per seguire il corso ed esercitarsi a casa. Si presterà particolare attenzione alle competenze applicate che aiutano i partecipanti a utilizzare gli strumenti internet per la ricerca di un lavoro.

32. Per quanto riguarda la diffusione delle competenze richieste in un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse, prevista anche dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/691, la Germania dichiara che il fornitore esterno di servizi incaricato della gestione delle società di ricollocamento è tenuto, per contratto, a garantire la diffusione di tali competenze come principio orizzontale in tutta la serie di misure offerte. Si presterà ulteriore attenzione alla promozione di posti di lavoro che contribuiscano a stimolare la decarbonizzazione dell'economia, come quello di macchinista ferroviario.

33. Le azioni proposte qui descritte costituiscono misure di politica attiva del lavoro che rientrano nell'ambito delle azioni ammissibili di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2021/691. Tali azioni non sostituiscono le misure passive di protezione sociale.

34. La Germania ha comunicato le attività già intraprese per assistere i lavoratori espulsi dal lavoro. Il primo gruppo di lavoratori ha perso il lavoro il 31 dicembre 2023.

Sebbene le prime misure di profilazione siano state offerte prima del licenziamento, i lavoratori espulsi dal lavoro hanno potuto beneficiare dell'intera serie di misure offerte dalla società di ricollocamento a partire dal 1º gennaio 2024.

35. La Germania ha fornito le informazioni richieste sulle misure di carattere obbligatorio per l'impresa interessata in virtù del diritto nazionale o a norma dei contratti collettivi di lavoro. In conformità all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/691, la Germania ha confermato che il contributo finanziario del FEG non sostituirà tali misure.

Bilancio stimato

36. I costi totali stimati ammontano a 4 974 379 EUR, comprendenti le spese per i servizi personalizzati, pari a 4 783 057 EUR, e le spese per attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, controllo e rendicontazione, pari a 191 322 EUR.

37. Il contributo finanziario totale richiesto al FEG ammonta a 2 984 627 EUR (60 % dei costi totali).

38. A norma dell'articolo 8, paragrafo 7, lettera m), del regolamento (UE) 2021/691, la Germania ha specificato che il prefinanziamento e il cofinanziamento nazionali sono erogati sia dal bilancio federale che dal Bundesagentur für Arbeit (servizio pubblico per l'impiego).

Misure	Numero stimato di partecipanti	Costo stimato per partecipante *(in EUR)*[11]	Costi totali stimati *(in EUR)*[12]
Servizi personalizzati (misure di cui all'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2021/691)			
Misure per il miglioramento delle competenze (Qualifizierungsmaßnahmen)	425	3 681	1 564 456
Consulenza e orientamento professionale / misure di attivazione (Berufsorientierung und -beratung / Aktivierungsmaßnahmen)	835	793	662 617
Servizi di consulenza per la creazione di imprese (Existenzgründungsberatung)	18	2 187	39 369
Sovvenzioni per la creazione di imprese (Existenzgründungsförderung)	18	21 871	393 685
Assistenza nella ricerca di un impiego (Beratung und Stellenakquise)	835	538	449 649
Totale parziale a): Percentuale relativa al pacchetto di servizi	–		3 109 776 (65,02 %)

[11] Al fine di evitare i decimali, le stime dei costi per lavoratore sono state arrotondate. Tale arrotondamento non influisce tuttavia sul costo totale di ciascuna misura, che rimane invariato rispetto alla domanda presentata dalla Germania.

[12] I totali non coincidono esattamente con la somma delle voci a causa degli arrotondamenti.

personalizzati			
Indennità e incentivi (misure di cui all'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/691)			
Incentivi per il miglioramento delle competenze (Weiterbildungsprämien)	250	787	196 843
Ulteriori incentivi (Weitere Prämien)	120	3 280	393 685
Indennità di formazione (Transferkurzarbeitergeld)	835	1 296	1 082 753
Totale parziale b): Percentuale relativa al pacchetto di servizi personalizzati:	–		1 673 281 (34,98 %)
Misure di cui all'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/691			
1. Attività di preparazione	–		28 698
2. Gestione	–		95 661
3. Informazione e pubblicità	–		9 566
4. Controllo e rendicontazione	–		57 397
Totale parziale c): Percentuale dei costi totali:	–		191 322 (3,85 %)
Costi totali (a + b + c):	–		4 974 379
Contributo del FEG (60 % dei costi totali):	–		2 984 627

39. I costi delle misure indicate nella tabella di cui sopra come misure di cui all'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/691 non superano il 35 % dei costi totali del pacchetto coordinato di servizi personalizzati. La Germania ha confermato che tali misure sono subordinate alla partecipazione attiva dei beneficiari interessati ad attività di formazione o di ricerca di un lavoro.

40. In conformità all'articolo 7, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento (UE) 2021/691, la Germania ha confermato che i costi degli investimenti per il lavoro autonomo, per la creazione di imprese e per il loro rilevamento da parte dei dipendenti non supereranno i 22 000 EUR per beneficiario.

Periodo di ammissibilità delle spese

41. La Germania ha iniziato a fornire servizi personalizzati ai beneficiari interessati il 1º dicembre 2023. La spesa relativa alle misure sarà dunque ammissibile a un contributo finanziario del FEG dal 1º dicembre 2023 fino a 24 mesi dopo l'entrata in vigore della decisione di finanziamento.

42. La Germania ha iniziato a sostenere le spese amministrative per l'attuazione del FEG il 1º gennaio 2023. Le spese per le attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità e controllo e rendicontazione sono pertanto ammissibili a un contributo finanziario del FEG dal 1º gennaio 2023 fino a 31 mesi dopo l'entrata in vigore della decisione di finanziamento.

Sistemi di gestione e controllo

43. La domanda contiene una descrizione del sistema di gestione e controllo previsto dall'articolo 23 del regolamento (UE) 2021/691, che specifica le responsabilità degli organismi coinvolti. La Germania ha comunicato alla Commissione che il contributo finanziario sarà gestito dagli stessi organismi all'interno del ministero federale del Lavoro e degli affari sociali (Bundesministerium für Arbeit und Soziales) che gestiscono il Fondo sociale europeo (FSE). Mentre il "Gruppe Europäische Fonds für Beschäftigung" agisce in qualità di autorità di gestione, la "Organisationseinheit Prüfbehörde", un ente indipendente dal punto di vista organizzativo, funge da autorità di controllo di tali fondi. Tali organismi hanno gestito anche i precedenti contributi del FEG alla Germania. Alcuni compiti dell'autorità di gestione del FEG sono delegati permanentemente al servizio pubblico per l'impiego in virtù di un accordo amministrativo.

Impegni assunti dallo Stato membro interessato

44. La Germania ha fornito tutte le necessarie garanzie relative agli aspetti seguenti:

– saranno rispettati i principi di parità di trattamento e di non discriminazione per quanto riguarda l'accesso alle misure proposte e la loro attuazione,

– sono state rispettate le condizioni relative al collocamento in esubero collettivo stabilite nella legislazione nazionale e nella normativa dell'UE,

– Vallourec, che ha proseguito le proprie attività dopo i licenziamenti, ha adempiuto i propri obblighi di legge accordando ai lavoratori tutte le prestazioni previste,

– sarà evitato qualunque tipo di doppio finanziamento,

– il contributo finanziario a valere sul FEG sarà conforme alle norme procedurali e sostanziali dell'Unione in materia di aiuti di Stato.

INCIDENZA SUL BILANCIO

Proposta di bilancio

45. Conformemente all'articolo 8 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027[13], il FEG non deve superare l'importo annuo massimo di 186 milioni di EUR (a prezzi 2018).

46. Dopo aver esaminato la domanda relativamente alle condizioni di cui all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/691, e preso in considerazione il numero di beneficiari interessati, le misure proposte e i costi stimati, la Commissione propone di mobilitare il FEG per l'importo di 2 984 627 EUR, pari al 60 % dei costi totali delle misure proposte, al fine di erogare un contributo finanziario in risposta alla domanda.

47. La decisione proposta relativa alla mobilitazione del FEG sarà presa congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, primo comma, seconda frase, del regolamento (UE) 2021/691 e come stabilito al punto 9 dell'accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio,

[13] GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11.

sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie[14].

Atti collegati

48. Contemporaneamente alla presente proposta di decisione di mobilitare il FEG, la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di storno verso la pertinente linea di bilancio per l'importo di 2 984 627 EUR.

49. Contemporaneamente all'adozione della presente proposta di decisione di mobilitare il FEG, la Commissione ha adottato una decisione di concessione di un contributo finanziario che costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046[15]. Tale decisione di finanziamento entrerà in vigore alla data alla quale la Commissione riceverà notifica dell'approvazione dello storno di bilancio da parte del Parlamento europeo e del Consiglio a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2021/691.

[14] GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 29.

[15] Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

2024/0049 (BUD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dalla Germania – EGF/2023/003 DE/Vallourec

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013[16], in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, primo comma,

visto l'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie[17], in particolare il punto 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) mira a dimostrare solidarietà e promuovere un'occupazione dignitosa e sostenibile nell'Unione offrendo assistenza ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in caso di eventi di ristrutturazione significativi e sostenendoli affinché ritornino quanto prima a un'occupazione dignitosa e sostenibile.

(2) Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 186 milioni di EUR (a prezzi 2018), come disposto all'articolo 8 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio[18] e all'articolo 16 del regolamento (UE) 2021/691.

(3) Il 15 novembre 2023 la Germania ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in conformità all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/691 in relazione a casi di espulsione dal lavoro nell'impresa Vallourec (Vallourec Deutschland GmbH (VAD)), che opera nel settore economico classificato alla divisione 24 (Attività metallurgiche) della classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea NACE Revisione 2 ("NACE")[19] e al livello

[16] GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48.

[17] GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 29.

[18] Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11).

[19] Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il

NUTS 2 nella regione della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica ("NUTS")[20] di Düsseldorf (DEA1), in Germania. Tale domanda è stata integrata con ulteriori informazioni secondo quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/691. Sulla base della valutazione effettuata dalla Commissione nella proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio di mobilitazione del FEG, tale domanda è considerata conforme alle condizioni per la concessione di un contributo finanziario del FEG stabilite all'articolo 13 del regolamento (UE) 2021/691[21].

(4) È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per erogare un contributo finanziario di 2 984 627 EUR in relazione alla domanda presentata dalla Germania.

(5) Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2024, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro è mobilitato per erogare l'importo di 2 984 627 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Essa si applica a decorrere dal [*data dell'adozione*][*].

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
La presidente	*Il presidente*

regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

[20] Regolamento delegato (UE) 2019/1755 della Commissione, dell'8 agosto 2019, che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS). GU L 270 del 24.10.2019, pag. 1.

[21] COM(2024)30.

[*] Data da inserire a cura del Parlamento prima della pubblicazione nella GU.